

Prot. [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE N. 6/2026

AGGIORNAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO RELATIVE AI SETTORI DELL'ENERGIA ELETRICA E DEL GAS NATURALE

Con circolare n. 32/2025 sono state rese note le destinazioni d'uso da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n.43, sia per la presentazione delle comunicazioni mensili di cui agli artt. 26-ter, comma 11, e 55, comma 13, sia per le dichiarazioni semestrali di cui agli artt. 26-ter, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

Al riguardo, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, si pubblicano le unite tabelle delle destinazioni d'uso aggiornate, rispettivamente, per l'energia elettrica (allegato 1) e per il gas naturale (allegato 2), precisando quanto segue.

1) Applicazione delle nuove destinazioni d'uso con riferimento a consumi antecedenti al 1° gennaio 2026

Viene a rilevare in tal senso quanto previsto dall'art. 26-ter, cc. 2 e 3, e dall'art. 55, cc. 2 e 3, che riconducono la debenza dell'accisa al momento di emissione delle fatture/bollette. Tuttavia, per il settore del gas naturale, occorre tenere conto della differente classificazione degli usi *domestici/non domestici* rispetto alla precedente ripartizione tra usi *civili/industriali*, di cui si è già trattato nella citata circolare n. 32/2025.

Ciò posto, si ritiene che, per il settore dell'energia elettrica, le nuove codifiche delle destinazioni d'uso siano applicabili a tutte le fatture emesse fiscalmente¹ a partire dal 1° gennaio - anche per consumi riconducibili a periodi precedenti - poiché non vi sono variazioni sostanziali in merito alla distinzione degli usi e alle relative aliquote, ma occorre solo procedere all'associazione di un diverso codice. Ciò vale anche per il gas naturale, ove ai consumatori finali non sia applicata una diversa classificazione della destinazione d'uso per effetto del citato passaggio agli usi *non domestici*.

Viceversa, qualora dal 1° gennaio 2026, o da data successiva, sia applicata una diversa destinazione d'uso, nel caso di emissione di fatture relative a consumi precedenti alla predetta variazione, sarà necessario esporre i consumi (sia nella fattura/bolletta, sia nelle relative comunicazioni mensili e dichiarazioni semestrali) coerentemente con la destinazione d'uso e, soprattutto, con la relativa aliquota, applicabili al momento del consumo, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, e dell'art. 55, comma 2 del TUA.

¹ Come previsto, tra l'altro, dall'art. 4, comma 2, del decreto 29 dicembre 2025: "Ai fini del presente comma per data di emissione della bolletta si intende la data di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." Si precisa che il riferimento all'articolo 21, comma 2, lettera a), del DPR 633/1972 è ora da intendersi all'art. 72 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.

Si rappresenta, a titolo di esempio, che per un'utenza del gas naturale ricadente fino al 31 dicembre 2025 negli usi *civili*, mutata dal 1° gennaio 2026 in usi *non domestici*, all'atto dell'eventuale emissione di una fattura/bolletta relativa a consumi antecedenti alla transizione, dovrà essere indicata la tipologia degli usi *domestici* al fine della corretta applicazione dell'accisa; allo stesso modo tali consumi saranno esposti anche nelle comunicazioni mensili relative al mese di emissione della fattura e nella dichiarazione semestrale².

In conclusione, tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2026 dovranno trovare rappresentazione nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali relative ai rispettivi mesi e semestri di emissione, con riferimento alle destinazioni d'uso allegata alla presente circolare e con l'applicazione dell'aliquota vigente al momento del consumo.

Si evidenzia che la documentazione fiscale (bolletta/fattura) deve consentire di individuare chiaramente la tipologia di utilizzo e la relativa aliquota applicata in relazione all'uso, pur non ricorrendo l'obbligo di indicare testualmente le descrizioni associate a ciascuna destinazione d'uso come pubblicate negli allegati alla presente.

2) Usi per i quali è stata disposta una suddivisione di più destinazioni d'uso precedentemente aggregate

Si fa riferimento agli usi non sottoposti per l'energia elettrica, precedentemente classificati alla voce J1 (adesso suddivisa in J2, J3, J4) e per il gas naturale a quelli precedentemente accorpatisi in E5 (ora da distinguere in E8, E9, E10, E11).

Al riguardo è stato chiesto, in ragione della necessità di risalire alle singole "agevolazioni" concesse, cosa che comporta lunghi tempi di ricerca, di poter mantenere temporaneamente le aggregazioni vigenti.

In via transitoria, per l'anno 2026, si ritiene possibile accettare l'indicazione della sola voce J2 oppure E8, rispettivamente per energia elettrica e gas naturale.

3) Usi promiscui

In ragione delle richieste di chiarimento inerenti alle voci G16 per il gas naturale e M13 per l'energia elettrica, inserite con la circolare n. 32/2025, al fine di mantenere una costanza di rappresentazione rispetto al precedente assetto, le stesse sono state espunte dall'elenco delle destinazioni d'uso.

Tuttavia, stante la necessità di dare evidenza all'applicazione degli usi promiscui, si anticipa che nelle dichiarazioni semestrali sarà presente un prospetto dedicato all'elencazione delle utenze relative a tali fattispecie, inclusi i consumi e l'accisa derivante.

² Nella dichiarazione semestrale sarà presente apposita codifica per evidenziare i consumi per i quali sono emesse fatture di "rettifica", cioè relative a periodi precedenti.

In merito all'applicazione, nel settore del gas naturale, del criterio di tassazione per usi *promiscui*, di cui all'art. 26, comma 6, del TUA, e all'art. 18 del decreto ministeriale 29 dicembre 2025, facendo riserva di ulteriori istruzioni specifiche, corre l'obbligo di evidenziare sin d'ora che il predetto criterio di tassazione rappresenta un'alternativa, applicabile in virtù della semplificazione normativa disposta dalle sopra richiamate disposizioni, al criterio generale che prevede una misurazione specifica, mediante appositi contatori, dei consumi da sottoporre a diversi livelli di tassazione.

In tal senso si ravvisa, dunque, l'opportunità che le relazioni tecniche asseverate, da produrre al fine del riconoscimento dell'uso promiscuo, contengano una specifica dichiarazione attestante l'impossibilità tecnica o economica di distinguere i consumi a mezzo di misuratori del gas impiegato per le diverse destinazioni d'uso.

Con riferimento, poi, ad eventuali ipotesi in cui si configuri una compresenza di locali per i quali è applicabile la tassazione per uso *domestico* e locali per i quali sia applicabile la tassazione per usi *non domestici* (esclusi quindi i casi in cui intervenga l'applicazione delle esenzioni o l'esclusione dall'imposizione), come da prassi, si ritiene che l'aliquota per usi *non domestici* possa trovare applicazione anche in situazioni riconducibili all'uso *domestico*, qualora collegate alle precedenti da uno stretto legame di connessione e funzionalità e purché ricadenti nel medesimo perimetro riconducibile alla tassazione per usi *non domestici* (ad es. uffici amministrativi situati all'interno di una biblioteca o di una pinacoteca), ferma restando, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota per uso *domestico* relativamente ai consumi riferibili a locali adibiti ad un uso abitativo (ad esempio la canonica presente nei luoghi di culto).

Inoltre, visti i numerosi quesiti già pervenuti da parte di consumatori finali, si ribadisce che l'Agenzia non interviene nel rapporto civilistico tra venditore e consumatore e non rilascerà quindi pareri a consumatori al fine del riconoscimento dell'aliquota per usi non domestici o dell'applicazione dell'uso promiscuo. Gli eventuali dubbi interpretativi potranno essere sottoposti alle strutture dell'Agenzia con le usuali modalità³, esclusivamente da parte dei soggetti obbligati o delle loro associazioni di categoria.

4) Usi relativi a cessioni verso clienti "extra UE"

Tenuto conto delle richieste pervenute e considerata l'opportunità di mantenere l'evidenza del dato relativo alle cessioni di gas naturale o energia elettrica presso utenze non unionali o in condizione di extraterritorialità, tale destinazione d'uso è stata appositamente reinserita.

Si fa riferimento, ad esempio, alle utenze ubicate nel territorio di Livigno, per le quali l'accisa non è applicabile in base all'art. 1, comma 3, lettera a), del TUA, o alle utenze alle quali si applicano i privilegi di cui all'art. 16 del Trattato Lateranense⁴.

³ Incluso il ricorso agli istituti dell'interpello o della consulenza giuridica, ove applicabili, ai sensi degli art. 11 e 10-*octies* della legge n. 212/2000.

⁴ In quanto, pur facendo parte del territorio italiano, sono "esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente".

Con riguardo a tali utenze, saranno fornite ulteriori istruzioni anche in merito agli eventuali obblighi di comunicazione ai competenti Uffici.

Nell'ottica di garantire una reale affidabilità dei dati, si evidenzia sin d'ora la necessità che il campo in questione sia compilato con dati pertinenti alla relativa codifica, sulla base di idonea documentazione.

Le transazioni commerciali con soggetti esteri non riconducibili alla cessione a consumatori finali sul territorio italiano dovranno essere riepilogate in apposito prospetto della dichiarazione semestrale.

5) Cessione di energia elettrica ad officine di acquisto munite di licenza fiscale e cessione ad altri soggetti obbligati

Al riguardo, al fine di dare una più compiuta rappresentazione di tali cessioni, si introduce **per le sole comunicazioni mensili** dei venditori la tipologia "S1" da impiegare:

- nel settore dell'energia elettrica, per la cessione ad officine di acquisto censite presso l'Agenzia come soggetti obbligati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c), o comma 3, nonché nel caso in cui il venditore operi per determinati POD esclusivamente come utente della distribuzione e ceda l'energia erogata ad altro soggetto obbligato che procede poi alla fatturazione al consumatore finale e alla liquidazione della relativa accisa;
- nel settore del gas naturale, per la cessione ai soggetti di cui all'art. 26, comma 8, lettera a), nonché nel caso in cui il venditore operi per determinati PDR esclusivamente come utente della distribuzione e ceda il gas naturale erogato ad altro soggetto obbligato che procede poi alla fatturazione al consumatore finale e alla liquidazione della relativa accisa.

Si ricorda che, nella dichiarazione semestrale, tali cessioni non dovranno essere indicate nei quadri di liquidazione dell'accisa e saranno, per contro, esposte in apposito prospetto.

Gli approfondimenti svolti nel corso dell'analisi dei quesiti pervenuti hanno portato, infine, anche alla riclassificazione dell'uso del gas naturale di cui al punto 8 della tab. A del TUA (*"prove sperimentali, collaudo motori aviazione e marina"*), reputando che l'agevolazione prevista sia da applicare con riferimento all'aliquota prevista per il gas naturale per l'impiego in autotrazione e non per l'uso di combustione. Di conseguenza, l'uso in questione è adesso posto in adiacenza a quello dell'autotrazione, classificato con il codice I2, e confluisce nel capitolo di imposta 1412.

* * * * *

I tracciati utili alla compilazione delle comunicazioni mensili, aggiornati con le modifiche sopra illustrate, saranno resi disponibili sul sito *internet* di questa Agenzia a partire dal 23 febbraio p.v. .

In applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge 212/2000, la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 26-ter, comma 11, e all'art. 55, comma 13, conformemente alle indicazioni della presente circolare, potrà essere completata entro il 30 aprile 2026 con riferimento ai dati dei mesi

di gennaio e febbraio 2026. Entro il medesimo termine potranno essere presentate le eventuali rettifiche delle comunicazioni già presentate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente